

Finanziamento - cessione del quinto - estinzione anticipata– rimborso oneri assicurativi(*d.lgs. n. 385/1993, art. 125 sexies*)

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto calcolato secondo la formula attuariale indicata nelle condizioni generali di assicurazione se è stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis*.(FP)

FATTO

*Con ricorso presentato in data 22 agosto 2019, parte ricorrente, previa proposizione del reclamo in data 24 giugno 2019, con riferimento al contratto di finanziamento dietro cessione del quinto degli emolumenti n. ***437 stipulato in data 9 aprile 2013, chiede all'ABF il rimborso, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, delle commissioni non maturate e della quota parte del premio assicurativo non goduto a seguito di estinzione anticipata del contratto avvenuta in data 30 settembre 2016, per la somma complessiva di 2.531,46 euro, oltre interessi e spese di assistenza tecnica quantificate in 200,00 euro o nel diverso importo che il Collegio “riterrà di liquidare in maniera equitativa”. La parte resistente, confermati i fatti esposti dal ricorrente, precisa che il contratto in oggetto riporta dettagliatamente tutte le condizioni economiche del finanziamento e distingue molto chiaramente tra oneri recurring rimborsabili e oneri up front non rimborsabili; che la “commissione per il perfezionamento del finanziamento” indicata nel c.d. modulo Secci, costituisce un onere up front, in quanto riferita alla fase preliminare all'erogazione del finanziamento; che la “provvigione dell'intermediario del credito”, come si evince dalla “legenda esplicativa” contenuta nell'Allegato al modulo Secci, riferendosi ad attività espletata dall'intermediario del credito è sempre di natura up front, in quanto sia nella veste di Agente che in quella di Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB, si concretizza in un'attività di proposizione o distribuzione dei prodotti finanziari ed eventuale sottoscrizione dei relativi contratti; che con riferimento agli oneri assicurativi (“rischio impiego”), la compagnia ha già provveduto al rimborso dell'importo di 305,86 euro, mentre relativamente al “rischio vita” vi ha provveduto direttamente l'intermediario rimborsando l'importo di 88,25 euro, in base a quanto comunicatogli dalla compagnia assicurativa, e che i rimborsi sono stati effettuati secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente; che la richiesta di refusione delle spese legali non risulta suffragata a livello probatorio. La resistente, alla stregua delle eccezioni opposte, ha chiesto il “rigetto del ricorso e delle domande tutte con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto”.*

DIRITTO

La controversia ha a oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. Più in particolare, la domanda avanzata dal ricorrente risulta riferita alle spese di istruttoria, alle commissioni del finanziatore, alle

commissioni dell'agente e al premio assicurativo. La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito, peraltro, dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino a oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. A contrario, il medesimo orientamento ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front). Si è ugualmente consolidato l'orientamento alla cui stregua il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis. La cornice interpretativa appena descritta si è, di recente, arricchita della decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF. Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", e, per l'altro, per cui "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda", che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring", e che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring". Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che "[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]",

in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “[...] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo [...]”. Le parti, quindi, potranno “[...] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità [...]”. Sempre secondo il Collegio di coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale “[...] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento [...]”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “[...] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione [...]”, e che “[...] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva [...]”. Il Collegio aggiunge, infine, che “[...] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi [...]”. Questo Collegio, nel dare piena attuazione sia alla decisione del Collegio di Coordinamento sia ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE. A tale riguardo,

appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di" riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come supra riportato. Tale conclusione appare, quindi, pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies del TUB. Nel caso di specie, concordi le parti nel ritenere che il prestito è stato estinto al 30 settembre 2016, decorsa la quarantunesima rata sulle novantasei originariamente previste, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento e alle commissioni alla mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento, riguarda voci che sono ritenute avere, per posizione prevalente dei Collegi e per quanto espresso in contratto, rispettivamente natura up front e natura recurring. Quanto alle provvigioni all'intermediario del credito, si tratta di voce che nel caso in oggetto, alla stregua di quanto previsto nel modulo Secci e nella "legenda esplicativa" contenuta nel relativo Allegato trasmesso dalla parte resistente e che il ricorrente ha sottoscritto di aver ritirato, ha implicato l'intervento di un soggetto qualificato come agente in attività finanziaria. Più in particolare, trattandosi di attività degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto sino all'eventuale sottoscrizione dei relativi contratti, si versa in presenza di provvigioni che, secondo la posizione prevalente dei Collegi, sono considerate up front. Quanto al premio assicurativo, nel documento Secci, parte integrante del contratto, è espressamente indicato che in caso di estinzione anticipata, il premio non maturato sarà rimborsato secondo la formula attuariale indicata nelle condizioni generali di assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza. In tale contesto, occorre pertanto verificare se il cliente è stato messo nelle condizioni di avere "ex ante" piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al pro rata temporis per il rimborso del premio assicurativo non goduto. Con riferimento alla "polizza vita", l'intermediario, per un verso, ha trasmesso la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo, e, per l'altro, ha prodotto il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente, ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (agg.to marzo 2013) compatibile con quella di stipula del contratto, riportante clausola di estinzione anticipata. Con riferimento alla "polizza impiego", per un verso, è stata allegata in atti la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo, e, per l'altro, l'intermediario ha poi prodotto il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente, ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (agg.to febbraio 2013) compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la relativa clausola di estinzione anticipata. Considerando quanto appena riportato e, quindi, la documentazione versata in atti, risulta, pertanto, che per entrambe le voci inerenti al premio assicurativo, il cliente appare essere stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell'esistenza di criteri alternativi al pro rata temporis per il rimborso dei premi assicurativi non goduti (criterio attuariale). Alla luce di quanto appena esposto, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le valutazioni di spettanza del Collegio sull'applicazione del criterio dell'equità integrativa al caso di specie, le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute recurring, con il criterio pro rata temporis, e, se ritenute up front, con il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), se del caso applicando eventuali criteri attuariali contemplati dalle Condizioni Generali di Assicurazione di cui

il ricorrente sia venuto a consocenza ex ante. Dall'applicazione dei criteri appena indicati alle voci da rimborsare, e tenuto conto dei rimborsi già effettuati, discende l'obbligo del resistente di corrispondere al ricorrente l'importo di 1.157,06 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 5304 del 2013), che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (2.531,46 euro) in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio del pro rata temporis per tutte le voci richieste e non ha tenuto conto dei rimborsi dei premi assicurativi medio tempore intervenuti. In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P. Q. M.

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.157,06 (millecentocinquantasette/06), oltre interessi legali dalla data del reclamo (...omissis...)